



ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE

Prot. n. 81325

del 05/05/2014

Reg. 35460/14

Alla Questura di Rimini

Al Comando Provinciale dell'Arma
dei Carabinieri di Rimini

Alla Sezione Polizia stradale di Rimini

e, p. c. All'A.s.d. CELLE PECORE NERE

IL DIRIGENTE

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9;

VISTO il provvedimento prot. n. 81308 del 05/05/2014, con il quale è stato autorizzato lo svolgimento della gara a carattere nazionale competitiva denominata "**STRARIMINI 2014**" organizzata dall'A.s.d. CELLE PECORE NERE nella giornata del 18 maggio 2014, dalle ore 08.00 alle ore 12.00;

VISTI il programma della manifestazione ed i percorsi di gara, che interessano tratti di strade ricadenti esclusivamente nel centro abitato del territorio del Comune di Rimini;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15.1.2002, n. 9, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione il giorno 18 maggio 2014 lungo i percorsi della competizione sopraindicata riprodotti nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara podistica" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara podistica". In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;



- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti, interessato dalla sospensione sopraindicata;
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

- gli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- la carovana podistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27.11.2002 n. 29;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Conformemente alle prescrizioni dell'autorizzazione alla manifestazione citata in premessa, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

**Il Comandante di P.M.
Dott. Vasco TALENTI**

